

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 1990

che autorizza il Regno Unito a non tener conto di determinate categorie di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(90/182/Euratom, CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13,

considerando che il 31 dicembre 1988 è giunta a scadenza l'applicazione del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2892/77 del Consiglio, del 19 dicembre 1977, recante applicazione alle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto della decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie della Comunità⁽²⁾, e che le autorizzazioni stabilite in applicazione dell'articolo 13 devono essere rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 1989, a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89;

considerando che a norma dell'articolo 28, paragrafo 3 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme⁽³⁾, in seguito denominata «sesta direttiva», modificata da ultimo dalla decisione 84/386/CEE⁽⁴⁾, gli Stati membri possono continuare ad esentare o ad assoggettare all'imposta determinate operazioni e che tali operazioni devono essere prese in considerazione per determinare la base delle risorse IVA;

considerando che il Regno Unito non è in grado di effettuare un calcolo preciso della base delle risorse proprie IVA per una categoria di operazioni elencate nell'allegato E della sesta direttiva e che questo calcolo può comportare oneri amministrativi che non sarebbero giustificati dall'incidenza delle operazioni in causa sulla base totale delle risorse IVA di tale Stato membro, è opportuno autorizzare il Regno Unito a non tenerne conto per il calcolo della base IVA;

considerando che il Regno Unito è in grado di effettuare un calcolo utilizzando valutazioni approssimative per due categorie di operazioni elencate nell'allegato F della sesta direttiva, è opportuno autorizzare il Regno Unito a calcolare la base IVA utilizzando valutazioni approssimative;

considerando che il comitato consultivo delle risorse proprie ha approvato la relazione contenente i pareri dei suoi membri sulla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto a decorrere dal 1° gennaio 1989, il Regno Unito è autorizzato a non tener conto della seguente categoria di operazioni di cui all'articolo 13 punto A, paragrafo 1, lettera p) della sesta direttiva: trasporto di malati o feriti in veicoli all'uopo equipaggiati da parte di enti debitamente autorizzati (allegato E, ex punto 6).

Articolo 2

Per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto a decorrere dal 1° gennaio 1989, il Regno Unito è autorizzato a calcolare, utilizzando valutazioni approssimative, la base relativa alle seguenti categorie di operazioni elencate nell'allegato F della sesta direttiva:

- 1) operazioni effettuate dagli istituti ospedalieri non considerati dall'articolo 13, punto A, paragrafo 1, lettera b) (allegato F, punto 10);
- 2) rifornimento di imbarcazioni private e di aeromobili ad uso privato che lasciano il territorio nazionale (allegato F, punti 21 e 22).

(¹) GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 9.

(²) GU n. L 336 del 27. 12. 1977, pag. 8.

(³) GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1.

(⁴) GU n. L 208 del 3. 9. 1984, pag. 58.

Articolo 3

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 1990.

Per la Commissione

Peter SCHMIDHUBER

Membro della Commissione
